



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito alla tariffa per la revisione dei veicoli a motore prevista dal Decreto
del Ministero dei Trasporti 2 agosto 2007, n. 161

inviata a

Città Metropolitana di Napoli
Città Metropolitana di Roma
Città Metropolitana di Milano
Città Metropolitana di Torino
Città Metropolitana di Palermo
Città Metropolitana di Bari
Città Metropolitana di Catania
Città Metropolitana di Firenze
Città Metropolitana di Bologna
Città Metropolitana di Venezia
Città Metropolitana di Genova
Città Metropolitana di Messina
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Città Metropolitana di Cagliari

Unione Province d'Italia
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Regione Valle d'Aosta

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S3377

Città Metropolitana di Napoli
c.a. Coordinatore area amministrativa edilizia
istituzionale, mobilità e viabilità, direzione
pianificazione dei servizi e delle reti di trasporto
dott. Giuseppe de Angelis
PEC: cittametropolitana.na@pec.it

e p.c. Città Metropolitana di Roma
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

Città Metropolitana di Milano
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@postacert.comune.milano.it

Città Metropolitana di Torino
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollogenerale@cert.comune.torino.it

Città Metropolitana di Palermo
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@cert.comune.palermo.it

Città Metropolitana di Bari
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Città Metropolitana di Catania
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: comune.catania@pec.it

Città Metropolitana di Firenze
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@pec.comune.fi.it

Città Metropolitana di Bologna
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Città Metropolitana di Venezia
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it

Città Metropolitana di Genova
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Città Metropolitana di Messina
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

Città Metropolitana di Reggio Calabria
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Città Metropolitana di Cagliari
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Unione Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4 00186 - Roma
c.a. Presidente Achille Variati
PEC: upi@messaggipec.it

Provincia Autonoma di Trento
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: segret.generale@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: adm@pec.prov.bz.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta
c.a. legale rapp.te pro tempore
PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per la motorizzazione
c.a. Responsabile Sergio Dondolini
Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 -Roma
PEC: dg.mot@pec.mit.gov.it

Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla derogabilità della tariffa prevista dall'art. 2, Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, presentata dalla Città Metropolitana di Napoli, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 novembre 2018, ha inteso svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni.

La disciplina sui diritti da corrispondere in occasione della revisione dei veicoli a motore è contenuta nell'art. 80, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il quale prevede che: *«il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»*.

In applicazione di tale norma è stato emanato, da ultimo, il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 161 il quale, all'art. 2, stabilisce che: *«la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione [10,20€ n.d.r.]»*. In relazione alle suddette previsioni, l'Autorità intende evidenziare che la fissazione di una tariffa per le operazioni di revisione dei veicoli a motore deve ritenersi abrogata per effetto delle misure di liberalizzazione che hanno eliminato dall'ordinamento le restrizioni all'esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti.

Più nel dettaglio, con riferimento alla fissazione delle tariffe per l'attività di revisione svolta presso le officine autorizzate, l'art. 80, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, di conseguenza, l'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, devono ritenersi abrogati ai sensi dell'art. 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (SALVA-ITALIA)*, ai sensi del quale «*la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: [...] f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi [...]»*. Analoghe disposizioni erano già contenute nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS)* il quale, all'art. 3, prevede l'abrogazione delle norme recanti «*l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi*».

Pertanto, la tariffa per le operazioni di revisione effettuate dalle officine autorizzate, consistente in un “prezzo minimo” per la fornitura di beni o servizi imposto ad operatori privati, deve considerarsi abrogata. Infatti, le esigenze di tutela della sicurezza stradale, sottese allo stringente regime di autorizzazione previsto per l'esercizio dell'attività di revisione da parte dei privati, non possono giustificare anche il mantenimento di una tariffa. Ciò, in quanto, il regime autorizzatorio e i relativi controlli, previsti dalla disciplina di settore, già tutelano il mantenimento di un adeguato livello qualitativo del servizio. La previsione di un “prezzo minimo” non appare quindi necessaria e proporzionata a garantire la qualità del servizio e, di conseguenza, la connessa esigenza di tutela della sicurezza stradale.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE *f.f.*

Gabriella Muscolo

